

CAMERA DEI DEPUTATI N. 12

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 giugno 1958 (Stampato n. 1)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(PELLA)

DAL MINISTRO DEL TESORO
(MEDICI)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(TAVIANI)

DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(TOGNI)

DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(COLOMBO)

DAL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(GAVA)

DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(CASSIANI)

E DAL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
(BO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(ZOLI)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(MORO)

Provvidenze per la riparazione di danni provocati da avverse condizioni atmosferiche, per il potenziamento dell'attività economica nazionale ed altri provvedimenti, nonché variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1957-58

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 13 giugno 1958*

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PROVVIDENZE PER LA RIPARAZIONE DI DANNI PROVOCATI DA AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

Art. 1.

Per l'esecuzione, a totale carico dello Stato, delle opere pubbliche di bonifica previste nel titolo II della legge 25 luglio 1957, n. 595, dipendenti da eccezionali calamità naturali verificatesi posteriormente all'entrata in vigore della legge medesima, nonché per opere di prevenzione dei danni da mareggiate o alluvioni, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo comma dell'art. 24 della ripetuta legge 25 luglio 1957, n. 595, è aumentata di lire 4.500 milioni.

Art. 2.

Per l'estensione, a favore delle piccole aziende agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche verificatesi nell'inverno 1957/58 e nella primavera del 1958 in diverse località del territorio nazionale, delle provvidenze creditizie recate dal titolo III della citata legge 25 luglio 1957, n. 595, l'autorizzazione di spesa di cui al 4° comma dell'articolo 24 della legge medesima è aumentata di L. 500 milioni.

I benefici previsti dall'articolo 20 della medesima legge sono estesi a favore dei piccoli imprenditori agricoli che abbiano avuto gravemente compromessi i risultati della campagna di produzione in corso dalle avversità atmosferiche considerate nel precedente comma del presente articolo. A tale uopo è autorizzato l'acquisto dalla gestione di ammasso del grano per contingente di un quantitativo di prodotto fino ad un massimo di 50.000 quintali per una spesa di lire 275.000.000.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 1° luglio 1946, n. 31, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni.

Art. 4.

Il limite di spesa di lire 2.500.000.000 previsto dal 1° comma dell'articolo 1 della legge 27 giugno 1957, n. 450, per l'applicazione delle provvidenze di cui al 2° comma dell'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese danneggiate a causa di pubbliche calamità è elevato a lire 2.600.000.000.

Il limite di spesa di lire 1.180.000.000 previsto dal 2° comma del citato articolo 1 della legge 27 giugno 1957, n. 450, per la concessione delle provvidenze contemplate nell'articolo 7-bis del citato decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, è elevato a lire 1.580.000.000.

Art. 5.

Per le maggiori spese occorrenti per provvedere alle opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici nel Delta Padano, l'autorizzazione prevista dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1957, n. 1009, è aumentata di lire 1.500.000.000.

TITOLO II

POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA NAZIONALE.

Art. 6.

A favore del « Fondo di rotazione », previsto dal Capo III della legge 25 luglio 1952, n. 949, è autorizzata, per l'esercizio 1957-58, l'ulteriore anticipazione di lire 10 miliardi, che sarà destinata alla concessione di prestiti e mutui, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 25 luglio 1952, n. 949, modificato con la legge 28 dicembre 1957, n. 1306, e ripartita nelle tre categorie di operazioni previste da detto articolo, con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 7.

Per la concessione di sussidi per opere di miglioramento fondiario, l'autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi prevista dalla legge 25 luglio 1956, n. 849, è elevata a 18 miliardi. La maggior somma di lire 10.000.000.000 è recata in aumento allo stanziamento previsto dalla legge medesima per l'esercizio finanziario 1957-58.

Art. 8.

Per il potenziamento delle opere marittime, nonché per altri interventi rientranti nella competenza del Ministero dei lavori pubblici, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 2 della citata legge 31 ottobre 1957, n. 1009, è ulteriormente aumentata di lire 7.470.000.000.

Per il completamento e la nuova esecuzione di opere di pubblica utilità in applicazione dell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, nu-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mero 264 e dell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949, la spesa di lire 500 milioni autorizzata con l'articolo 7 della ripetuta legge 31 ottobre 1957, n. 1009 è elevata a lire 4.500.000.000.

Art. 9.

L'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3 della citata legge 31 ottobre 1957, n. 1009, è aumentata di lire 1.000.000.000.

Art. 10.

Il fondo di dotazione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.), già elevato a lire 120 miliardi con legge 30 agosto 1951, n. 940, è ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi.

Art. 11.

Il contributo a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, fissato, per l'esercizio finanziario 1957-58, in lire 23.151.723.000 dall'articolo 10 della legge 29 luglio 1957, n. 642, è elevato a lire 28.151.723.000.

Art. 12.

Per la corresponsione dei sussidi e dei concorsi dello Stato per opere di miglioramento fondiario di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, concernente provvedimenti in favore dei territori montani, è concessa, per l'esercizio 1957-58, l'ulteriore assegnazione di lire 5.000.000.000.

Art. 13.

Per provvedere al riassetto, alla sistemazione, al completamento ed all'ampliamento degli ospedali clinicizzati di Catania, l'autorizzazione di spesa recata dalla legge 1° agosto 1957, n. 743, è aumentata di lire 450.000.000.

Detta somma è recata in aumento allo stanziamento previsto dalla legge medesima per l'esercizio finanziario 1957-58.

Art. 14.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 — ultimo comma — della legge 17 ottobre 1957, n. 1007, per la costruzione, sistemazione ed impianti relativi ai campi di aviazione aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonché per l'acquisto di attrezzature mobili, è aumentata di lire 100.000.000.

TITOLO III

PROVVEDIMENTI DIVERSI

Art. 15.

L'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia per l'esercizio finanziario 1957-58, già stabilita con l'articolo 13 della legge 29 luglio 1957, n. 642, in lire 12.000.000.000, è elevata a lire 13.000.000.000.

Art. 16.

L'onere di lire 1.000.000.000 di cui all'articolo 14 della citata legge 29 luglio 1957, n. 642, per l'assistenza e la cura degli infermi poveri recuperabili affetti da postumi di poliomielite anteriore acuta, è elevato, per l'esercizio 1957-58, a lire 1.200.000.000.

Art. 17.

Per la regolazione delle forniture di materiali residuati di guerra effettuate dall'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.) ad Amministrazioni dello Stato, è autorizzata, per l'esercizio 1957-58, la spesa di lire 6.655.100.000.

In relazione a tale regolazione, l'Azienda predetta verserà all'entrata dello Stato, per il medesimo esercizio, la somma di lire 6.655.100.000.

Art. 18.

È autorizzata la spesa di lire 2 miliardi a carico dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per il pagamento delle spese complementari sostenute dall'Azienda rilievo alienazione residuati (A.R.A.R.) per l'espletamento dei programmi di acquisti di macchinari, apparecchi ed attrezzature di cui all'articolo 1, 2° comma, della legge 21 marzo 1953, n. 203.

Art. 19.

L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 12 ottobre 1957, n. 1034, per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione Universale ed Internazionale di Bruxelles del 1958, è elevata da lire 600.000.000 a lire 800.000.000.

Art. 20.

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 31 ottobre 1957, n. 1018, per le sistemazioni difensive previste dalla legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859, è aumentata, per l'esercizio 1957-58, di lire 30.000.000.

Art. 21.

L'assegnazione a favore dell'Istituto centrale di statistica per l'esercizio finanziario 1957-58, di cui all'articolo 11 della legge 29 luglio 1957, n. 642, è elevata di lire 90 milioni.

TITOLO IV

VARIAZIONI AL BILANCIO DELLO STATO ED A QUELLI DI TALUNE AZIENDE AUTONOME PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1957-58

Art. 22.

Le spese autorizzate con i precedenti articoli, iscritte negli stati di previsione dei Ministeri competenti per materia, per l'esercizio finanziario 1957-58, vengono fronteggiate con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al successivo articolo.

Art. 23.

—Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1957-58, sono introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella A.

Art. 24.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero e della marina mercantile, per l'esercizio finanziario 1957-58, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella B.

Art. 25.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, dell'Azienda monopolio banane, dell'Istituto agronomico per l'Africa italiana, dell'Amministrazione del fondo per il culto, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario 1957-58, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella C.

Art. 26.

Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58, concernente i ca-

LEGISLATURA III - 1958 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

pitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli:

MINISTERO DEL TESORO

- Cap. n. 22-*bis* — Contributo nelle spese di funzionamento, ecc.
» » 22-*ter* — Contributo nelle spese di funzionamento, ecc.
» » 175-*bis* — Somma corrispondente al 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli, ecc.
» » 175-*ter* — Quota del 6 per cento del gettito dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli, ecc.
» » 519-*bis* — Contributo nelle spese di ricerche, ecc.
» » 520-*bis* — Somma occorrente per il rimborso del ricavato di vendite, ecc.
» » 634-*bis* — Indennità di buonuscita, ecc.
» » 732-*bis* — Partecipazione al capitale della Banca europea per gli investimenti.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Cap. n. 22-*bis* — Spese per cura, ricovero, ecc.

Art. 27.

All'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1957-58, concernente i capitoli per i quali è concessa la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i sottoelencati capitoli:

MINISTERO DEL TESORO

- Cap. n. 175-*bis* — Somma corrispondente al 12 per cento dell'85 per cento dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli, ecc.
» » 175-*ter* — Quote del 6 per cento del gettito dei diritti erariali introitati dallo Stato sugli spettacoli, ecc.